

AUTORITÀ PORTUALE

BRINDISI

ORDINANZA N. 1
del 29-05-1997

Il Dott. Giuseppe GIURGOLA, in virtù dei poteri conferiti con il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 8.5.1997, di nomina di Commissario dell'Autorità Portuale di Brindisi

AVUTO riguardo agli obiettivi fissati dalla legge 28.1.1994, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale, nel testo coordinato con la legge 23.12.1996, n.647

VISTO l'Art. 6, comma 1, lett.a) della richiamata legge 647/96 che affida alle autorità portuali compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione ed ordinanza

VISTO l'Art. 8, comma 3, lett. f) e h) della stessa legge 647/96, che conferisce al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni demaniali compresi nella circoscrizione territoriale di giurisdizione, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli dal 36 al 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione

VISTO il D.M. 6.4.1994 di individuazione della circoscrizione della Autorità Portuale di Brindisi

VISTA l'Ordinanza n.111/87 del Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi che disciplina, fra le altre, le attività ex Art.68 del Codice della Navigazione

CONSIDERATA la necessità di assicurare le attività di coordinamento e controllo delle operazioni portuali nonché di tutte le attività economiche che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza

o r d i n a

Art. 1

- 1) Coloro che intendono esercitare un'attività all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Brindisi sono soggetti, nello svolgimento di tale attività, alla vigilanza dell'Autorità suddetta, ai sensi dell'Art.68 del Codice della Navigazione e sono iscritti in un apposito registro.
- 2) Sono soggetti ad iscrizione i titolari delle seguenti attività:
 - *PERITI
 - a) servizio chimico di porto
 - b) consulenze chimiche
 - c) compensazione bussole magnetiche
 - d) assicurazioni marittime navi e merci
 - e) perizie navali e consulenze
 - *RECUPERO ROTTAMI
 - a) recupero rottami e materiali vari
 - b) demolizioni navali
 - *VIGILANZA
 - a) guardianaggio a terra e sulle navi

AUTORITÀ PORTUALE

BRINDISI

pag. 2

- *PROVVEDITORIA
 - a) forniture generali di bordo
 - b) fornitura strumenti e lanciarazzi
 - c) trasporto provviste di bordo
 - *BUNKER
 - a) bunkeraggio a mezzo autobotte
 - *LAVANDERIA
 - a) lavaggi e stirerie
 - *NAUTICA
 - a) scuole nautiche
 - b) agenzie nautiche
 - c) alaggio e varo imbarcazioni
 - d) riparazione e manutenzione unità da diporto
 - *LAVORI A BORDO E A TERRA
 - a) riparazioni e manutenzioni di navi e loro parti
 - b) installazione, manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo
 - c) installazione, manutenzione e riparazione apparati elettrici ed elettronici di bordo
 - d) officine meccaniche, elettriche, elettroniche ecc.
 - e) sabbiatura e pitturazione
 - f) degasificazione, pulizia stive ecc.
 - g) riparazione containers
 - h) riparazioni idrauliche
 - i) ricarica bombole ed estintori
 - l) carpenteria in legno ed in ferro
 - m) arredatori navali, falegnami ecc.
 - n) derattizzazione e disinfestazione a bordo navi
 - o) vendita itinerante su aree pubbliche demaniali; commercio ambulante a posto fisso (regolamento dal Comune ai sensi dell'Art.2 del D.M. 4 giugno 1993, n.248 ed autorizzato con le modalità di cui all'Art. 10 del medesimo decreto)
 - p) fornitura e manutenzione impianti antincendi di bordo
 - q) sostituzione e riparazione pneumatici
 - r) attività pubblicitaria mediante pubblica affissione
 - s) fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti
 - t) trasporto merci da e per aree esterne al porto
 - u) altre attività commerciali e industriali non svolte in maniera sporadica od occasionale, ed ogni altra attività simile o assimilabile ad una di quelle elencate innanzi
 - *SUB
 - a) lavori subacquei, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti
 - b) bonifica e dragaggio fondali
- 3) E' soggetto a concessione l'esercizio delle seguenti attività:
- a) bunkeraggio a mezzo bettolina
 - b) provviste di bordo a mezzo imbarcazioni
 - c) ispezioni e riparazioni subacquee con uso di mezzi nautici
 - d) rimorchio galleggianti

AUTORITÀ PORTUALE

BRINDISI

pag. 3

Art. 2

Il disposto del precedente articolo non si applica a tutte quelle attività che, pur essendo assoggettate al regime di vigilanza, coordinamento e controllo delle attività portuali, sono disciplinate da specifiche disposizioni. In particolare non si applica alle attività rientranti nella normativa di cui agli articoli 6, 16 e 18 della legge 84/94 e quelle di competenza dell'Autorità Marittima ai sensi dell'Art. 14 della stessa legge così come modificato dal decreto legge 21.10.96, n.535, convertito con legge 647/96.

Art. 3

- 1) Per conseguire l'iscrizione nel Registro di cui all'Art.1 gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale la seguente documentazione:
- domanda in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. Nella domanda devono essere dichiarate
 - a) le generalità complete del/i legale/i rappresentante/i;
 - b) codice fiscale, ragione sociale, sede legale, partita IVA;
 - c) l'attività che si intende svolgere, l'indicazione dell'area su cui si intende operare;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata, i titoli professionali, il grado di istruzione;
 - e) la conoscenza del regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in ambito portuale;
 - f) la dotazione di organico del personale, con l'elenco dei dipendenti che dovranno operare nella circoscrizione portuale completo dei dati anagrafici e delle qualifiche professionali, dei mezzi e delle attrezzature con i relativi titoli di disponibilità;
 - g) che la Ditta non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dal successivo Art. 6
 - Certificato, in carta da bollo, di iscrizione alla CCIAA dal quale risulti che la Ditta non è in corso di amministrazione controllata, o di liquidazione coatta, e non è assoggettata a procedure fallimentari.
Per le professioni deve essere prodotto certificato di iscrizione all'Albo professionale.
 - Per le società, copia in carta da bollo resa autentica nei modi di legge, dell'atto costitutivo e del provvedimento di nomina del/i legale/i rappresentante/i in carica.
 - Certificato di residenza e stato di famiglia dei legali rappresentanti dell'impresa.
 - Attestazione che la Ditta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi.
 - Copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o cose durante lo svolgimento dell'attività richiesta. Detta polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a lire un miliardo per ogni sinistro solo per chi opera in porto.
 - Dichiarazione attestante che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 8.8.1994, n.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati.
 - Dichiarazione, per le Ditte che abbiano lavoratori dipendenti, di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla legge 626/94, modificata

AUTORITÀ PORTUALE

BRINDISI

pag. 4

con decreto legislativo 242/96 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni con specifico riferimento all'attività che sarà svolta in ambito portuale. Dovrà quindi essere indicato il responsabile della sicurezza.

- 2) Per le attività sotto elencate, sono altresì necessari i requisiti integrativi per ogni attività indicati:
- RACCOLTA RIFIUTI - possesso dell'autorizzazione regionale di smaltimento e trasportatori per le connesse attività di smaltimento e trasporto, nonché il possesso di adeguata organizzazione aziendale, registri di carico e scarico materiali, iscrizione al Registro esercenti attività commerciale.
 - VIGILANZA - sede nel comune di Brindisi, possesso della licenza prefettizia e di ogni altra autorizzazione di polizia necessaria all'esercizio dell'attività di vigilanza.
 - PROVVEDITORIA - fatta eccezione per i contrattisti, mandato di rappresentanza con deposito, iscrizione al Registro esercenti attività commerciale.
 - LAVORI SUBACQUEI - possesso di idonea attrezzatura e personale regolarmente iscritto e autorizzato ad operare quale palombaro o sommozzatore nel porto di Brindisi.

Art. 4

Accertata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, l'Autorità Portuale provvederà ad iscrivere nel registro la Ditta richiedente rilasciando una certificazione dell'avvenuta iscrizione. Il certificato di iscrizione dà diritto all'accesso in porto. Esso è valido per l'anno solare per il quale viene rilasciato ed è rinnovabile di anno in anno a richiesta dell'interessato.

Le attività meramente occasionali da svolgere per un limitato periodo di tempo (massimo una settimana) potranno essere esercitate previa esibizione del certificato di iscrizione nel registro esercenti attività commerciale tenuto dalla CCIAA e della richiesta di intervento di una nave o di una ditta o di un concessionario operanti stabilmente in porto o di altra documentazione pertinente.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 28.3.1991, n.112 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n.248 per il commercio sulle aree pubbliche.

Art. 5

Il certificato di iscrizione - Art. 61 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - viene rilasciato dall'Autorità Portuale previa esibizione di ricevuta di versamento su c/c bancario numero n.32.20.15/0000007 intestato all'Autorità Portuale presso la Banca Mediterranea S.p.A., filiale di Brindisi, di lire 300.000 (trecentomila) a titolo di contributo per spese di istruttoria e deposito di n.2 marche da bollo per atti amministrativi.

Art. 6

- 1) Non possono conseguire l'iscrizione di cui al precedente Art.1 e, se iscritte, decadono, le ditte i cui titolari siano incorsi in condanne che prevedono la sospensione o la interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere.

AUTORITÀ PORTUALE

BRINDISI

pag. 5

Ugualmente dicasi per le Ditte che non siano in regola con la normativa in materia di sicurezza e prevenzione (legge 626/94) e per le Società che presentino soggetti, fra quelli indicati nell'allegato 5 al decreto legislativo 8.8.1994, n.490, sottoposti alle misure preventive di cui alla vigente normativa antimafia.

Si procederà comunque alla cancellazione dal registro ex Art.68 del Codice della Navigazione per i seguenti motivi:

- a) per rinuncia dell'interessato;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per violazione agli obblighi di legge ed alle disposizioni dell'Autorità Portuale;
- d) per la perdita di uno qualunque dei requisiti previsti dal precedente articolo 3.

Art. 7

Coloro che sono iscritti nel registro di cui all'Art.68 del C.d.N. devono comunicare tempestivamente all'Autorità Portuale, documentandola, qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle condizioni dichiarate all'atto dell'iscrizione.

Art. 8

I soggetti già iscritti nel registro ex Art. 68 del Codice della Navigazione, qualora interessati a mantenere la suddetta iscrizione, dovranno presentare all'Autorità Portuale, entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) istanza in bollo;
 - b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - c) autocertificazione antimafia dei legali rappresentanti dell'impresa;
 - d) copia polizza assicurativa;
 - e) ricevuta del versamento di cui all'Art.5 della presente ordinanza.
- Le persone fisiche, ovvero imprese individuali, che svolgono le attività previste dalla categoria "Periti" e dalla categoria "Provveditoria", limitatamente all'attività "fornitura strumenti lanciarazzi" di cui al precedente Art.2 non hanno l'obbligo della convalida annuale; esse sono sottoposte al solo controllo periodico svolto direttamente dall'Autorità Portuale.

Art. 9

In sede di prima applicazione della presente ordinanza, le Ditte già iscritte per il 1996 al registro ex Art.68 tenuto dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, potranno chiedere di iscriversi nel registro tenuto dall'Autorità Portuale.

Essi dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) domanda in bollo con le formalità previste dall'Art.3;
- b) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- c) autocertificazione antimafia dei legali rappresentanti della Ditta;
- d) copia della polizza di cui all'Art.3;
- e) ricevuta del versamento di cui all'Art.5;
- f) certificato di iscrizione al registro per il 1996.

Gli interessati dovranno successivamente presentare tutta la documentazione prevista dall'Art.3 al fine di consentire la completezza del fascicolo agli atti dell'Autorità Portuale.

AUTORITÀ PORTUALE

BRINDISI

Art. 10

pag. 6

Nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito del porto di Brindisi devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme di carattere generale e quelle specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro e di antifortunistica.

In particolare per quanto concerne le norme di sicurezza individuale al fine di garantire, al massimo, l'incolumità degli operatori, in ogni settore delle attività di cui all'Art. 2, devono essere osservate le seguenti condizioni minime:

- * impiego di mezzi, apparecchiature ed utensili a norma;
- * obbligo di indossare, per le specifiche attività svolte, il vestiario e gli accessori previsti dalla normativa antifortunistica in vigore per ciascun tipo di attività.

Le modalità di esercizio delle attività o le speciali limitazioni cui possono essere sottoposti gli iscritti nel registro, sono indicate, di volta in volta, sui singoli certificati di iscrizione rilasciati dall'Autorità Portuale.

Art. 11

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso in porto, le ditte iscritte nel registro di cui all'Art. 68 del Codice della Navigazione e quelle autorizzate ad operare in detto ambito da norme specifiche, dovranno comunicare all'Autorità Portuale di Brindisi l'elenco del personale dipendente ai fini del rilascio del tesserino di riconoscimento.

Art. 12

La presente ordinanza entrerà in vigore l'1.7.1997 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti a norma di legge.

Brindisi 29.5.1997

IL COMMISSARIO
(Dott. Giuseppe Giurgola)

